



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 00 20947

Ord. n. 52 del 12 2 DIC. 2015

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2015-2016.**

## IL SINDACO

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato in via definitiva da Consiglio Regionale con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2005 avente ad oggetto "Approvazione Piano di mantenimento comunale ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento Atmosfera (P.R.T.R.A.)" conforme alla disposizioni di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 107 del 26/04/2005;

VISTO il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

VISTO il D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) e c) del D. lgs. 195/2005";

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 56 della Legge Regionale n. 11 del 02/04/2014, avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali", i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare;

RICHIAMATO l'art. 182, comma 6bis, del D. Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 14, comma 8 del D.L. n. 91/2014, che prevede, in casi particolari, la possibilità ai Comuni di emettere proprie ordinanze per individuare i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto della normativa sull'inquinamento atmosferico e la salvaguardia della salute pubblica;

PREMESSO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota pervenuta in data 03/11/2015 al prot. n. 17423, ha trasmesso il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi in data 15/10/2015;

CONSIDERATO che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV nella Provincia di Venezia ha evidenziato che le concentrazioni delle polveri sottili superano frequentemente il valore limite nelle 24 ore, pari a 50 microgrammi/metro cubo, stabilito dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana;

VISTA la nota pervenuta in data 09/12/2015 al prot. 19871 della Città Metropolitana di Venezia con la quale sollecita le Amministrazioni Comunali ad adottare atti per il contenimento delle emissioni inquinanti in aria;

RITENUTO necessario pertanto disporre misure per contenere l'inquinamento dell'aria a tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. i.;

**ORDINA**

1. di applicare fino al 15 aprile 2016 le seguenti limitazioni agli impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati nell'intero territorio comunale:

a) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17° C + 2 di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19° C + 2 di tolleranza per tutti gli altri edifici;

c) divieto di climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione quali box, garages, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano le abitazioni con box e garages;

d) ridurre di 2 (due) ore il periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013 per l'esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno;

2. di vietare la combustione all'aperto, nell'ambito dell'attività agricola, derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di orti, giardini, vigneti e alberature lungo le rive, non a carattere professionale, prevedendo metodi o processi quali l'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro trasformazione in compost, o alla triturazione mediante apposite macchine agricole.

In alternativa a tali procedure, è consentita, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, la combustione controllata sul luogo di produzione ad esclusione dei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera, nonché quando spira vento. E' vietata inoltre, l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore e la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Sono esclusi dal presente divieto l'accensione dei falò dell'Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2016.

3. il presente provvedimento costituisce parziale deroga al Piano di mantenimento comunale ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2005.

### AVVISA

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1991, n. 689.

### DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione della AULSS 13 nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla AULSS 13 ed alla Città Metropolitana di Venezia.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 15 aprile 2016.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale nei termini di 60 giorni al TAR Veneto o, in alternativa ricorso straordinario al Presedente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Santa Maria di Sala, 22/12/2015



IL SINDACO

Nicola Fragomeni